



**Studio Associato di Consulenza del Lavoro**  
**Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA**



Alle Spett.li Ditte Clienti  
Loro sedi

*CIRCOLARE 016/2010*

Oggetto: Attivazione tirocini formativi e di orientamento.

Si porta a conoscenza che dal Gennaio 2010 è possibile attivare, tramite questo Studio di Consulenza, in quanto delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro, i tirocini formativi di orientamento senza l'obbligo, da parte delle aziende interessate, di recarsi presso il Centro per l'Impiego per espletare le dovute procedure burocratiche.

Di fatto, Fondazione Consulenti per il Lavoro, si sostituisce agli organismi pubblici ed è abilitato ad approvare direttamente i tirocini quale Ente promotore.

Il tirocinio formativo è una esperienza effettiva di lavoro avente lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all'obbligo scolastico. In nessun caso il tirocinio formativo di orientamento può essere assimilato ad un rapporto di lavoro dunque, non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante.

Chi sono i soggetti che possono essere avviati per il tirocinio:

- Studenti che frequentano la scuola superiore per tirocini non superiori a 4 mesi
- Allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale per tirocini non superiori a 6 mesi
- Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità per tirocini non superiori a 6 mesi
- Cittadini stranieri
- Soggetti portatori di handicap per tirocini non superiori a 24 mesi o soggetti con svantaggi sociali per tirocini non superiori a 12 mesi
- Studenti universitari o neolaureati per tirocini non superiori a 12 mesi

Le aziende che hanno nel proprio organico da 1 a 5 lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato possono ospitare 1 tirocinante, da 6 a 19 dipendenti possono ospitare non più di 2 tirocinanti, aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% del suddetto organico.

I tirocini sono attivati in base ad un'apposita Convenzione stipulata tra l'Ente promotore (Fondazione) e l'azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, a carico dell'azienda, e per la responsabilità civile presso terzi.



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007  
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007



**Studio Associato di Consulenza del Lavoro**  
**Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA**



Il pagamento della polizza per la responsabilità civile è già stato effettuato direttamente dalla Fondazione, pertanto l'azienda ospitante non dovrà effettuare alcun adempimento al riguardo.

Si ricorda che al tirocinante non è dovuto alcun compenso, è tuttavia possibile erogare un rimborso spese, non soggetto a contribuzione, a discrezione dell'azienda. L'unico costo che si andrà a sostenere sono le spese di predisposizione della pratica che saranno quantificate in relazione alla complessità del progetto.

A parere nostro, questa formula può essere un buon incentivo per chi desidera ampliare il proprio organico senza aggravio di costi e con la possibilità di valutare l'opportunità di avvalersi di un futuro collaboratore da inserire in azienda.

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a Vs. disposizione.

Cordiali saluti

Studio Ass. Peric & Drufovka  
info@consulenzelavoro.it

Gorizia, 10 settembre 2010



Consulente del lavoro Adriano PERIC delegato n. GO00106FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007  
Consulente del lavoro Martin DRUFOVKA delegato n. TS00105FL della Fondazione Consulenti per il Lavoro - Agenzia per il Lavoro Aut. Min. 19009 del 23/07/2007